

N. 8284/2024 R.G.N.R. – mod. 44
N. 7049/2024 R.G. GIP



Tribunale di Pavia
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice Luigi Riganzi letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 maggio 2025, rende la seguente

ORDINANZA

nei confronti di

- **IGNOTI**

Indagini svolte per il reato di cui all'art. 132 D.lvo 385/1993 commesso in Pavia il 02.08.2024

PERSONA OFFESA

e domiciliato ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Emanuele DI MASO del Foro di Bologna;

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela depositata in data 02.08.2024 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pavia da [redacted] per il reato di cui all'art. 132 D.lvo 385/1993 (T.U.B).

In particolare, il querelante riferisce che in data 20.03.2023 veniva intimato, con atto di precetto da parte della [redacted] rving S.p.A. (società di recupero crediti) – in qualità di mandataria di [redacted] S.p.A. – al pagamento della somma di euro 35.650,53, in forza della stipula del contratto di mutuo fondiario Rep. 26481 Racc. 7822 di originari euro 200.000,00; atto di precetto cui seguiva rituale pignoramento.

In data 29.05.2023 veniva iscritta a ruolo la causa di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 208/2023 presso il Tribunale di Pavia, Giudice Dott. Alessandro Maiola; la [redacted] / Servicing S.p.A. si costituiva in giudizio in nome e per conto della mandante Banco [redacted] per agire in via esecutiva nei confronti dell'odierna p.o.

Tuttavia, il querelante lamenta la mancata iscrizione della suddetta Società – in quanto documentazione mancante nel mandato alla stessa conferito dal Banco [redacted] – all'Albo degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, come previsto dall'art. 106 TUB che, a sua volta, richiama l'art. 132 T.U.B.

In data 11.10.2024 il Pubblico Ministero formulava richiesta di archiviazione ritenendo che l'attività esercitata dalla mandataria consista nella mera gestione giudiziale del credito vantato dalla Banca [redacted] nei confronti della p.o. e, pertanto, sia da considerarsi estranea alle attività previste dall'art. 106 T.U.B.

Le doglianze di cui all'atto di opposizione all'archiviazione meritano di essere condivise.

In particolare, appare opportuno disporre l'acquisizione della visura camerale della [redacted] t

Servicing S.p.A. al fine di chiarire se l'attività esercitata dalla stessa rientri in quelle previste dall'art. 106 T.U.B. e, in caso di esito positivo, verificare l'iscrizione della stessa presso all'Albo degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti tenuto dalla Banca d'Italia, nonché l'acquisizione del mandato conferito dalla Banca [redacted] alla Società

Servicing S.p.A.

Le attività predette, infatti, appaiono essenziali al fine di accertare l'eventuale violazione della fattispecie di cui all'art. 132 T.U.B.

PQM

visto l'art. 409 c.p.p.,

indica al Pubblico Ministero il compimento delle ulteriori indagini così come descritte in motivazione da compiersi nel termine di sei mesi

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito

Pavia, **05 NOV. 2025**



Luigi Riganti

Il giudice per le indagini preliminari

Depositato in cancelleria

5/11/2025

Il Funzionario AUP
Vittoria CASALINUOVO

Il Funzionario AUP
Vittoria CASALINUOVO